

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-5511 del 29/09/2025
Oggetto	L.R. n. 7/2004. CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREE DEL DEMANIO IDRICO DEL FIUME LAMONE IN COMUNE DI FAENZA (RA) AD USO OPERE DI CANTIERIZZAZIONE PER LA MANUTENZIONE DEL PONTE FERROVIARIO. CONCESSIONARIO RFI SPA. PRATICA RA25T0025.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-5740 del 29/09/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno ventinove SETTEMBRE 2025 presso la sede di Via Marconi, 14 - 48124 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

**OGGETTO: L.R. n. 7/2004. CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREE DEL DEMANIO IDRICO
DEL FIUME LAMONE IN COMUNE DI FAENZA (RA) AD USO OPERE DI
CANTIERIZZAZIONE PER LA MANUTENZIONE DEL PONTE FERROVIARIO.
CONCESSIONARIO RFI SPA. PRATICA RA25T0025.**

LA DIRIGENTE

VISTE le disposizioni in materia:

- il R.D. 25.07.1904 n. 523 “T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”;
- il R.D. 11.12.1933 n. 1775 “T.U. delle disposizioni di legge sulle Acque e gli Impianti elettrici”;
- il D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”;
- la L.R. 14.04.2004 n. 7 “Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali”, in particolare il capo 2 del Titolo II “Disposizioni in materia di occupazione e uso del territorio”;
- la L.R. 22.12.2009 n. 24, Legge finanziaria regionale - Bilancio pluriennale 2010-2012, art. 51 recante Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico;
- la L.R. 30.04.2015 n. 2, “Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015”, art. 8 recante Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico;
- la L.R. 27.07.2018 n. 11, “Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia Romagna 2018-2020”;
- le DGR relative alla disciplina dei canoni: 18 giugno 2007 n. 895, 29 giugno 2009 n. 913, 11 aprile 2011 n. 469, 29 ottobre 2015 n. 1622 e 28 ottobre 2021 n. 1717;

VISTI:

- la L. n. 241/1990, “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in

materia di demanio idrico;

- la L.R. 21.04.1999 n. 3 “Riforma del sistema regionale e locale” e successive modifiche, con particolare riferimento agli articoli 140 e 141;
- la L.R. 14.04.2004 n. 7 “Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali”, in particolare il capo 2 del Titolo II “Disposizioni in materia di occupazione e uso del territorio”;
- la L.R. 30.07.2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", laddove agli artt. 14 e 16 stabilisce che la Regione esercita le funzioni di concessione, vigilanza e controllo in materia di utilizzo del demanio idrico mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae) e all'art. 19 stabilisce che esercita le funzioni afferenti al nullaosta idraulico e alla sorveglianza idraulica mediante l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;
- la Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21.12.2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 130/2021 “Direzione Generale. Revisione Assetto organizzativo generale dell’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 70/2018. Approvazione Assetto organizzativo generale ed invio alla Giunta Regionale”, successivamente approvata con la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291 del 27/12/2021;
- la deliberazione del Direttore Generale n.102 del 08/10/2024, con la quale è stato attribuito l’incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna alla dott.ssa Tamara Mordenti;

- la Determinazione Dirigenziale n. DET-2022-974 di approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est a seguito dell'organizzazione delle funzioni del demanio idrico per Poli Specialistici;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est;

VISTA l'istanza pervenuta, completa di allegati tecnici, il 29/07/2025, protocollo 29/07/2025.0136245.E, con cui la società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. C.F. 01585570581, con sede legale in Piazza della Croce Rossa n. 1 nel Comune di Roma (RM), richiede la concessione per l'occupazione temporanea di aree del demanio idrico del fiume Lamone ad uso opere di cantierizzazione per la manutenzione del ponte ferroviario, nel Comune di Faenza (RA). Le aree sono identificate catastalmente al foglio 132 parte del mappale 430, 222, 56,57, foglio 132 mappale 206, 89, 57, foglio 152 parte del mappale 2, 9, 16, 17, 21, 22, 23, 53, 310, foglio 152 mappale 16, 17, 692, 2;

DATO ATTO:

- che la domanda è stata pubblicata sul B.U.R.E.R.T. n. 231 del 27/08/2025, e che nei 10 giorni successivi non sono state presentate opposizioni, osservazioni, né domande in concorrenza ai sensi del comma 9, art. 16 della L.R. 7/2004;
- che l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con nota del 16/06/2025 protocollo 16/06/2025.0107521.E, ha rilasciato il nulla osta idraulico det. 1812 del 13/06/2025 e nota del 25/06/2025 protocollo 25/06/2025.0114595.E nulla osta idraulico det. 1956 del 24/06/2025, di cui all'art. 19 L.R. 30/07/2015, n. 13, subordinatamente ad una serie di condizioni e prescrizioni, recepite nel Disciplinare, parte integrante del presente atto;
- che l'occupazione di area demaniale non è ubicata all'interno di un parco o di un'area naturale

protetta ai sensi della L.R. n. 24 del 2011 e della DGR 30 luglio 2007 n. 1191;

- che il richiedente ha sottoscritto, per accettazione, il disciplinare, che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'esercizio della concessione, con protocollo n. 18/09/2025.0165155.E del 18/09/2025;

PRECISATO che per la presente concessione non è necessario acquisire “comunicazione e/o informativa antimafia” ai sensi dell’art. 83 comma 1 del codice antimafia D.Lgs. n 159/2011 e s.m.i.

PRESO ATTO:

- che il richiedente è esentato dal pagamento del canone, in base agli artt. 59 e 60 del R.D. n. 1447 del 9 maggio 1912 secondo i quali le occupazioni a qualunque titolo degli alvei e di qualunque area demaniale improduttiva con linee ferroviarie e relativi manufatti non danno luogo ad alcun compenso o risarcimento, si applicano quindi le facoltà previste dal comma 5 dell’art. 20 della L.R. n. 7 del 14 Aprile 2004, essendo RFI S.p.A. quale “particolare utente” del demanio idrico;
- che il richiedente è esentato dal versamento della cauzione a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione ai sensi del disposto di cui al comma 4 dell’art. 8 della L.R. 2/2015 poiché rientra fra i soggetti pubblici inseriti nel conto economico consolidato individuati nell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

DATO ATTO, altresì, che il richiedente ha presentato l’attestazione del versamento dell’importo di € 75,00 eseguito in data 03/09/2025, quale contributo forfettario alle spese di istruttoria, ai sensi dell’art. 20 comma 9 della L.R. 7/2004;

RITENUTO:

- di poter accogliere la richiesta, alle condizioni e prescrizioni contenute nel disciplinare, parte integrante del presente atto a garanzia della funzionalità idraulica, della salvaguardia ambientale e della finalità conservativa del bene pubblico;
- di poter rilasciare la concessione richiesta per una durata a decorrere dalla data di adozione del

presente atto fino al 31/12/2026;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento, Anna Maria Casadei, titolare dell'Incarico di Funzione Polo Specialistico Demanio Idrico Suoli - Area Est, che attesta l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990;

ATTESTATA da parte della sottoscritta la regolarità amministrativa, in riferimento al presente procedimento nonché l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990;

DETERMINA

per le ragioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di rilasciare alla società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. C.F. 01585570581, con sede legale in Piazza della Croce Rossa n. 1 nel Comune di Roma (RM), la concessione per l'occupazione temporanea di aree del demanio idrico in destra e sinistra del fiume Lamone ad uso opere di cantierizzazione per la manutenzione del ponte ferroviario, nel Comune di Faenza (RA). Le aree sono identificate catastalmente al foglio 132 parte del mappale 430, 222, 56,57, foglio 132 fronte mappale 206, 89, 57, foglio 152 parte del mappale 2, 9, 16, 17, 21, 22, 23, 53, 310, foglio 152 fronte mappale 16, 17, 692, 2 di detto Comune. Pratica RA25T0025;
2. di rilasciare la concessione richiesta dalla data di adozione del presente atto fino al 31/12/2026;
3. di esentare dal pagamento del canone la Società RFI, in base agli artt. 59 e 60 del R.D. n. 1447 del 9 maggio 1912 secondo i quali le occupazioni a qualunque titolo degli alvei e di qualunque area demaniale improduttiva con linee ferroviarie e relativi manufatti non danno luogo ad alcun compenso o risarcimento, si applicano quindi le facoltà previste dal comma 5 dell'art. 20 della L.R. n. 7 del 14 Aprile 2004, essendo RFI S.p.A. quale "particolare utente" del demanio idrico
4. di esentare la Società RFI dal pagamento del deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione ai sensi del disposto di cui al comma 4 dell'art. 8 della L.R. 2/2015 poiché rientra fra i soggetti pubblici inseriti nel conto economico consolidato individuati

nell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

5. di assoggettare la concessione alle condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, sottoscritto per accettazione dal richiedente e parte integrante del presente Atto;
6. di recepire nel citato Disciplinare le prescrizioni tecniche contenute nel Nulla Osta Idraulico det. 1812 del 13/06/2025 trasmesso con nota del 16/06/2025 protocollo 16/06/2025.0107521.E e det. 1956 del 24/06/2025 trasmesso con nota del 25/06/2025 protocollo 25/06/2025.0114595.E, di cui all'art. 19 L.R. 30/07/2015 n. 13 rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con nota trasmessa e registrata al protocollo Arpae PG/2025/34702;
7. di stabilire che il concessionario è obbligato a munirsi di tutte le autorizzazioni e i permessi connessi allo specifico utilizzo per cui l'area viene concessa;
8. di dare conto che l'originale del presente atto completo di disciplinare, con oneri di bollatura a carico del concessionario, è conservato presso l'archivio informatico Arpae;
9. di notificare digitalmente al concessionario copia del presente provvedimento a mezzo posta elettronica certificata che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza e consegnarne copia conforme all'originale in formato cartaceo solo se richiesta esplicitamente dal concessionario;
10. che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;
11. che ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 s.m.i. e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;
12. che il presente provvedimento potrà essere impugnato, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla

notifica.

La Responsabile

del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna - Area Est

dott.ssa Tamara Mordenti

(documento firmato digitalmente)

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione per l'occupazione di area demaniale intestata alla società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. C.F. 01585570581, con sede legale in Piazza della Croce Rossa n. 1 nel Comune di Roma (RM). Procedimento RA25T0025.

Articolo 1

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha per oggetto l'occupazione temporanea di aree del demanio idrico in destra e sinistra del fiume Lamone ad uso opere di cantierizzazione per la manutenzione del ponte ferroviario, nel Comune di Faenza (RA). Le aree sono identificate catastalmente al foglio 132 parte del mappale 430, 222, 56,57, foglio 132 fronte mappale 206, 89, 57, foglio 152 parte del mappale 2, 9, 16, 17, 21, 22, 23, 53, 310, foglio 152 fronte mappale 16, 17, 692, 2 di detto Comune, come da elaborati tecnici allegati all'istanza. Pratica di concessione RA25T0025.

Articolo 2

DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione ha efficacia a decorrere dalla data di adozione del presente atto e avrà durata sino al 31/12/2026.

Articolo 3

CANONE, CAUZIONE E SPESE

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del concessionario.
2. Il concessionario è esentato dal pagamento del canone, in base agli artt. 59 e 60 del R.D. n. 1447 del 9 maggio 1912 secondo i quali le occupazioni a qualunque titolo degli alvei e di qualunque area demaniale improduttiva con linee ferroviarie e relativi manufatti non danno luogo ad alcun compenso o risarcimento, si applicano quindi le facoltà previste dal comma 5 dell'art. 20

della L.R. n. 7 del 14 Aprile 2004, essendo RFI S.p.A. quale “particolare utente” del demanio idrico

3. Il concessionario è esentato dal pagamento del deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione ai sensi del disposto di cui al comma 4 dell'art. 8 della L.R. 2/2015 poiché rientra fra i soggetti pubblici inseriti nel conto economico consolidato individuati nell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

Articolo 4

PRESCRIZIONI INERENTI L'UTILIZZAZIONE DELL'AREA DEMANIALE

1. Non può essere apportata alcuna variazione all'estensione dell'area concessa e alla destinazione d'uso né può essere modificato lo stato dei luoghi senza preventiva autorizzazione di Arpae, previo parere dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna.
2. All'area oggetto della concessione non potrà essere apportata alcuna modifica plano-altimetrica per effetto di scavi o riporti di materiale di qualsiasi natura e consistenza.
3. Il concessionario si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa. Del pari l'Amministrazione sarà indenne da responsabilità per danni a terzi o eventuali infortuni che possano intervenire nell'esercizio della concessione.
4. Sono a carico del concessionario sia la verifica dell'esatta determinazione della superficie demaniale, sia il preciso posizionamento dell'area rispetto alle carte catastali, qualora richieste dalla Agenzia e secondo le indicazioni che verranno impartite.

Articolo 5

OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. L'intervento dovrà essere realizzato in conformità al progetto approvato.

2. Il concessionario è obbligato a provvedere alla conservazione del bene concesso e ad apportare, a proprie spese, le modifiche e migliorie eventualmente prescritte da questa Agenzia concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati.
3. Il concessionario è tenuto alla custodia del bene concesso. Il concessionario è responsabile, in via esclusiva, di qualunque danno e lesione arrecati a terzi nell'esercizio della concessione, derivanti da carente controllo. La responsabilità del concessionario non viene meno per effetto dell'approvazione dell'Amministrazione, ovvero delle direttive e delle prescrizioni impartite da questa a maggior tutela della sicurezza delle opere idrauliche.
4. Il concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale di questa Agenzia e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.
5. L'area concessa dovrà essere mantenuta pulita e sgombra da qualsiasi tipo di materiale, in particolare da nylon, bidoni laminati, detriti e rifiuti di qualsiasi genere che possano essere trascinati da eventuali piene e che, conseguentemente, costituiscano ostacolo al libero deflusso delle acque.
6. Arpae non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo e cedimenti arginali. Questa Agenzia non assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residui bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale. I lavori nel corso d'acqua e sue pertinenze finalizzati alla conservazione dell'area demaniale sono totalmente a carico del concessionario, restando inteso che l'Autorità idraulica interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica.

7. La concessione è vincolata al rispetto di tutte le vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia di polizia idraulica, di urbanistica e edilizia, di cave e attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti in relazione alle attività da svolgere. La concessione quindi non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.
8. La concessione è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi. Il concessionario è tenuto a munirsi dell'assenso di titolari di diritti o facoltà sulle aree concesse o su quelle limitrofe, in particolare nel caso in cui l'esercizio della concessione possa interferire con quello di altre concessioni demaniali rilasciate, impegnandosi a tenere estranea l'Amministrazione concedente da eventuali controversie in merito.
9. Il concessionario deve rispettare le condizioni e prescrizioni del presente disciplinare sottoscritto per accettazione;
10. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa come stabilito dal comma 1 dell'art. 21, L.R. 7/2004.

Articolo 6

PRESCRIZIONI SPECIFICHE

La concessione è soggetta alle prescrizioni dettate dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna con det. 1812 del 13/06/2025 e det. 1956 del 24/06/2025 di seguito riportate:

"Omissis ..

Fase di realizzazione:

- *il Richiedente dovrà comunicare la data di effettivo inizio lavori all'Ufficio Territoriale scrivente*

all'indirizzo PEC stpc.ravenna@postacert.regione.emilia-romagna.it, con **almeno 15 giorni di anticipo**. Dovrà, altresì, essere tempestivamente comunicata la fine lavori al medesimo indirizzo PEC;

- prima dell'inizio lavori, **dovrà essere predisposta una procedura di emergenza per la gestione del rischio idraulico** che preveda, a cura del Richiedente che ne è responsabile, le azioni da adottare lungo le arginature e le aree golenali che interessano l'area di cantiere; tale procedura, da trasmettere per conoscenza all'Ufficio scrivente all'indirizzo PEC stpc.ravenna@postacert.regione.emilia-romagna.it, con **almeno 15 giorni di anticipo**, dovrà prevedere:

- **numero di telefono di n. 2 Referenti per le Emergenze, individuati nelle figure del Direttore Tecnico e del Capocantiere;**
- **che l'impresa titolare del contratto di appalto si impegni in qualsiasi momento alla rimozione di tutti gli apprestamenti, comprese attrezzature e mezzi, in tempo utile, qualora venissero emanate allerte di protezione civile;**

- le opere dovranno essere realizzate in conformità a quanto indicato nella documentazione scaricabile ai link forniti con prot. nn. 20/05/2024.00030926.E e 28/05/2025.00037609.E dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e Protezione Civile; in particolare **le lavorazioni in alveo dovranno essere sempre eseguite a sponde alterne, come dichiarato, escludendo la loro presenza contemporanea in destra e in sinistra idraulica**; in difformità da quanto rappresentato negli elaborati grafici, nelle more della loro correzione, **il Richiedente dichiara che non realizzerà la tura (quado)**, provvedendo ad eseguire le opere previste in sinistra tramite l'accesso secondario individuato a valle del ponte, in via San Giovanni in Formellino, escludendo di usare come pista di cantiere qualsiasi accesso posto a monte in sinistra idraulica;
- il Richiedente autorizzato è responsabile dei lavori e delle conseguenze derivanti dalle opere, sia

provvisionali, sia definitive, funzionali all'esistenza del manufatto ed alla sua manutenzione, includendo pertanto quelle da realizzarsi durante la fase esecutiva - quali, a mero titolo di esempio, i ponteggi, da realizzarsi secondo la documentazione allegata alla richiesta - e quelle destinate a rimanere in opera a lavori ultimati; i lavori devono essere realizzati a regola d'arte ed in modo da non creare un pregiudizio, sia dal punto di vista idraulico che ambientale; nessun onere potrà ricadere sull'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (ARSTPC) in relazione ai lavori eseguiti ed alle relative opere provvisionali;

- *spetta al Richiedente tenere in considerazione glie venti atmosferici e le conseguenti mutazioni dei livellidrici anche consultando il sito <https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/>; in particolare, in caso di emissione di allerta idraulica, con codice colore giallo, arancione o rosso, da parte di ARPAE Emilia-Romagna – Agenzia Regionale Sicurezza Territoriale e Protezione Civile, il Richiedente è responsabile delle azioni e procedure emergenziali da adottare lungo le sponde e le aree interessate dal cantiere ai fini della loro messa in sicurezza, fino alla cessazione dell'allerta emessa;*
- *Nel caso di accumuli di materiale flottante, a seguito di piene fluviali, a monte delle pile e spalle, e nelle sponde adibite ad area di cantiere, il Richiedente è tenuto alla rimozione stesso per tutta la lunghezza del cantiere da 100 m a monte a 100 m a valle; il materiale rimosso dovrà essere trattato secondo la normativa vigente;*
- *il Richiedente in fase di cantiere ha l'obbligo di mantenere le sedi con ogni cautela e intervento idoneo atto a evitare erosioni e cedimenti delle sponde e degli argini del corso d'acqua. In particolare, il Richiedente ha l'obbligo di provvedere tempestivamente al ricarico di solchi e avvallamenti, lungo la sommità arginale, le rampe e tutte le pertinenze, con materiale idoneo, nonché di costruire e mantenere le opere necessarie per la condotta delle acque meteoriche o di scarico in modo da evitare ristagni d'acqua, erosioni e dissesti ai corpi arginali e alle ripe fluviali. L'Ufficio scrivente si riserva, comunque, la facoltà di prescrivere gli ulteriori interventi di cui*

- dovesse sorgere la necessità nel corso o al termine degli interventi oggetto di autorizzazione;*
- *per quanto concerne la predisposizione della segnaletica e cartellonistica stradale il Richiedente è tenuto al rispetto della normativa vigente in materia. Dovrà inoltre rendere disponibile l'accesso al cantiere consentire in qualunque momento l'accesso all' area al personale dell'Amministrazione scrivente e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto;*
 - *tutti gli oneri in materia di sicurezza ai sensi del T.U. D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. sono a carico del Richiedente Che, nell' esecuzione dei lavori, adotterà e farà adottare tutte le misure e le cautele previste nell' esecuzione dei lavori. L' Amministrazione Regionale resta sollevata da qualsiasi responsabilità per infortuni a lavoratori e danni a terzi che dovessero verificarsi;*
 - *dovrà essere fornita idonea documentazione che comprovi il corretto smaltimento/reimpiego dei materiali provenienti dagli scavi secondo normativa vigente;*
 - *al termine dei lavori qualora le zone interessate dai lavori dovessero essere soggette a fenomeni di instabilità(innesco e/o accentuazione di erosioni ecc.) dovranno essere ripristinate secondo il progetto autorizzato e le direttive dell'Amministrazione competente, con spese a carico del Richiedente;*
 - ***entro la fine lavori e comunque entro 6 mesi dalla presente autorizzazione, il Richiedente dovrà trasmettere la proposta delle Condizioni di Esercizio Transitorio, secondo le modalità descritte nel Decreto n. 13 del 07 marzo 2025 dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, in base anche alle risultanze dell'aggiornamento dello studio di compatibilità idraulica; in particolare:***
 - *farà riferimento all'idrometro di Faenza, installato in corrispondenza del primo ponte esistente a monte di quello oggetto della presente autorizzazione, associandovi un livello di guardia e uno limite di superamento delle condizioni di sicurezza, per il quale deve essere sospesa l'agibilità del ponte. È demandato al Richiedente l'attivazione di un dialogo in*

merito agli specifici protocolli operativi a specifici protocolli operativi con ARPAE, quale Ente Gestore della rete idrometrica, per la modalità di trasferimento delle informazioni ai fini della segnalazione degli stati idrometrici di guardia e del superamento delle condizioni di sicurezza;

- *fornirà allo scrivente Ufficio il Protocollo di realizzazione e manutenzione inerente alla specifica infrastruttura, corredato delle procedure specifiche ad integrazione delle normali procedure già definite dal Richiedente, nelle quale il Richiedente indicherà, tra le altre cose, le misure informative, i dispositivi di segnalazione, i controlli, i ruoli e le responsabilità, che saranno totalmente in capo al Richiedente e a cui l'Ufficio scrivente resta estraneo, in caso di criticità che potrebbero insorgere durante la piena del fiume. In particolare, la procedura si attiverà in caso di emissione di allerte meteo da parte di A.R.P.A.E. Emilia-Romagna e Agenzia Regionale Sicurezza Territoriale e Protezione Civile sul sito <https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/>, chesarà cura del Richiedente consultare, e perdurerà fino al termine dell'allerta stessa; nelle more di una eventuale revisione della normativa vigente, i tempi medi di preannuncio della piena e i tempi medi di formazione dell'onda di piena sono quelli indicati dalle suddette allerte meteo;*
- *programmerà interventi periodici di ispezione e manutenzione dell'opera e dell'alveo (art. 2 ter delle Norme di attuazione del PSR)) per un tratto di 100 metri a monte e a valle dell'opera; inoltre, le ispezioni andranno eseguite a seguito di ogni piena significativa, dove si considera "significativa" una piena che abbia fatto registrare livelli idraulici prossimi o superiori alla soglia arancione (soglia 2) dell'idrometro assunto a riferimento. L'ispezione dovrà prevedere un accurato accertamento dello stato dei luoghi e delle eventuali difformità dallo stato geometrico di progetto proposto nonché dell'eventuale presenza di materiale fluitato o ostruzioni in corrispondenza di pile e/o spalle o comunque del tratto di 100 metri a monte e a valle dell'opera; in caso di riscontrati accumuli di materiale, quali rami*

caduti, legname e altri materiali lasciati dalle piene, il Richiedente dovrà prontamente agire per eliminare l'anomalia rimuovendo gli accumuli e dando comunicazione all'Ufficio Territoriale dell'avvenuta rimozione (stpc.ravenna@postacert.regione.emilia-romagna.it). I detriti rimossi dovranno essere trattati secondo la normativa vigente;

- per tutta l'estensione dell'alveo di piena (art.2 ter delle Norme di attuazione del PSRI) da 100 m a monte a 100 m a valle del ponte, il richiedente è tenuto a svolgere a propria cura e spesa tutti gli interventi di pulizia e manutenzione occorrenti e necessari al mantenimento delle condizioni geometriche di scabrezza di progetto; tali interventi, da realizzarsi secondo modalità stabilite in accordo con l'UT, comprenderanno il ripristino delle sezioni d'alveo di progetto e il taglio e la rimozione della vegetazione spontanea che dovesse essere fonte di danno che dovesse comunque alterare tali condizioni geometriche e di scabrezza o interferire con l'esercizio transitorio del ponte oggetto degli interventi di miglioramento e le relative procedure; il materiale rimosso dovrà essere trattato secondo la normativa vigente;*
- il Richiedente predisporrà una procedura di emergenza locale correlata con gli strumenti di Protezione Civile del Comune di Faenza, a firma di un tecnico abilitato. In tale procedura dovranno essere indicate le misure informative, i dispositivi di segnalazione, i controlli, i ruoli e le responsabilità, che saranno totalmente in capo al Richiedente e a cui l'Ufficio scrivente resta estraneo, in caso di criticità che potrebbero insorgere durante la piena del fiume. In particolare, la procedura si attiverà in caso di emissione di allerte meteo da parte di A.R.P.A.E. Emilia-Romagna e Agenzia Regionale Sicurezza Territoriale e Protezione Civile, che sarà cura del Richiedente consultare presso il sito <https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/> oppure presso l'Ufficio di Protezione Civile Comunale; sarà cura e spese del Richiedente la trasmissione al Comune di Faenza – Ufficio di Protezione Civile della procedura adottata e delle eventuali modifiche future, per*

consentirne l'eventuale integrazione con i piani di Protezione Civile;

- *nelle more della definizione delle Condizioni di Esercizio Transitorio, da rilasciarsi da parte di questo Ufficio Territoriale, il Richiedente è tenuto ad eseguire quanto contenuto nella propria proposta di Condizioni di Esercizio Transitorio, che dovrà fin da subito prevedere quanto appena sopra precisato.*

Prescrizioni Generali:

- ***La presente autorizzazione è rilasciata unicamente ai fini idraulici*** *indipendentemente dalle condizioni che possono venire richieste dalle altre Amministrazioni interessate, ed è vincolata a tutti gli effetti alle vigenti disposizioni di legge in materia di polizia idraulica;*
- *Ogni variante e modifica all'estensione delle opere oggetto della presente autorizzazione, nonché qualsiasi altro successivo intervento, dovrà essere preventivamente autorizzato dall'Ufficio scrivente, ad eccezione degli interventi di sola manutenzione ordinaria, che sono soggetti a semplice comunicazione preventiva scritta del Richiedente* *Nelle more dell'approvazione delle condizioni di esercizio transitorio, all'interno delle quali saranno definite le azioni non soggette a preventiva autorizzazione;*
- *Qualsiasi materiale od oggetti, diversi dal materiale terroso, sabbia e ghiaia, che sono e restano di proprietà demaniale, presenti nel demanio in quanto trasportati dalla corrente d'acqua, quali rispettivamente rami, tronchi e/o materiali utilizzati nelle manutenzioni effettuate, dovranno essere rimossi dalle aree di proprietà demaniale e trattati secondo la normativa vigente;*
- *Le ispezioni e gli interventi presso l'opera dovranno avvenire in periodi stagionali idonei e programmati secondo un piano rischi stilato dal Richiedente, che tenga conto anche degli eventi di piena e delle allerte emanate da parte di A.R.P.A.E. Emilia-Romagna e Agenzia Regionale Sicurezza Territoriale e Protezione Civile, che sarà cura del Richiedente consultare presso il sito <https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/> oppure presso l'Ufficio di Protezione Civile Comunale. Questo Ufficio Territoriale resta completamente sollevato da ogni responsabilità*

connessa ad eventuali incidenti a cose o persone sia durante gli eventi di piena che nell'uso ordinario. Tale responsabilità resta a carico del Richiedente;

- *È espressamente vietato eseguire nell'alveo, negli argini e nella fascia di rispetto escavazioni, buche, sbarramenti, manomissioni o alterazioni di qualsiasi genere, compreso le piantagioni di alberi e siepi. È vietato altresì ignorare tali aree con cose oppure mezzi non strettamente pertinenti a quanto ammesso dall'Amministrazione concedente; è inoltre proibita la concimazione, chimica e organica, nonché il diserbo chimico dei terreni;*
- *Il Richiedente è responsabile, in via esclusiva, di qualunque danno e lesione possano essere arrecati all'ambiente, a terzi o cose o beni di terzi nell'esercizio della concessione, in particolare quelli derivanti da carente manutenzione e controllo, anche in seguito a direttive e prescrizioni impartite da questo ufficio a tutela dell'interesse pubblico e della sicurezza idraulica. L'Ufficio scrivente dal canto suo non si rende responsabile per i danni che dovessero subire le opere in relazione a fenomeni dovuti al regime del corso d'acqua e ad altri fenomeni naturali, quali ad esempio alluvioni, erosioni, fontanazzi, sifonamenti, mutamento dell'alveo, incendio della vegetazione di argini e pertinenze. L'Ufficio scrivente non assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti dallo scoppio di residui bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale;*
- *Saranno altresì a totale ed esclusivo carico del Richiedente gli eventuali ripristini che si rendessero necessari a seguito di danni causati dal passaggio delle piene;*
- *Saranno a totale ed esclusivo carico del Richiedente gli eventuali oneri derivanti dalla momentanea interruzione della circolazione, al fine di permettere lavori di sistemazione idraulica nel pieno rispetto della normativa sulla sicurezza;*
- *Qualora la titolarità dell'opera dovesse essere ceduta ad altro soggetto, tutti gli oneri derivanti dal presente atto dovranno essere assunti dal nuovo intestatario;*
- *È vietato sub-concedere o affittare, in tutto o in parte, l'area demaniale soggetta alla presente*

autorizzazione;

- *Qualsiasi variazione circa la titolarità dell'autorizzazione dovrà essere tempestivamente comunicata all'Ufficio Territoriale scrivente all'indirizzo [PEC stpc.ravenna@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:stpc.ravenna@postacert.regione.emilia-romagna.it).*
- *Questo Ufficio Territoriale resta sollevato da qualsiasi responsabilità per danno a terzi causato dalla presenza e dall'esercizio del ponte in oggetto;*
- *Per sopravvenuti motivi idraulici e/o di pubblico interesse, e comunque al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego, questo Ufficio Territoriale può revocare l'autorizzazione e ordinare il ripristino dei luoghi, ovvero prescrivere modifiche;*
- *Dovranno essere adottati, in ogni tempo, a cure e spese del Richiedente, quei provvedimenti che l'Ufficio Territoriale scrivente riterrà necessari, o anche solo convenienti, per esigenze idrauliche e per la pubblica incolumità;*
- *Dovrà essere consentito in qualunque momento l'accesso all'area al personale di questa Amministrazione, nonché alle imprese da questa incaricate;*
- *La violazione alle disposizioni del presente provvedimento sarà punita con le sanzioni previste dalle norme vigenti in materia di Polizia Idraulica;*
- *La presente autorizzazione dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza idraulica. ...omissis"*

Articolo 7

RINNOVO E/O SUBENTRO DELLA CONCESSIONE

1. La concessione potrà essere rinnovata, ai sensi dell'Art. 18 L.R. 7/2004, previa richiesta del Concessionario da inoltrarsi prima della scadenza.
2. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento

dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

Articolo 8

SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse, di sospendere o revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

Articolo 9

DECADENZA CONCESSIONI

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 sono causa di decadenza della concessione:

- a. la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- b. il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;
- c. la subconcessione a terzi.

Articolo 10

RIPRISTINO DEI LUOGHI

La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente. Qualora il concessionario non provveda nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

Articolo 11

OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

Questa Agenzia ha facoltà, in caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di sospendere o di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere le modifiche ritenute opportune, con rinuncia del concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero interventi o opere pubbliche comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dall'Agenzia concedente.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.